

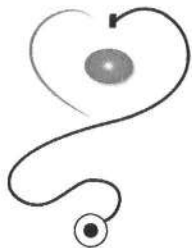
Addì, 12 giugno 2019, constatata deserta la prima convocazione, si riunisce, in seconda convocazione, il giorno 13 c.m., l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Pagliacci nel Cuore, presso il CTV in Corso Libertà n. 72 – Vercelli, come da convocazione.

Alle 21,15 il Presidente dichiara aperta l'assemblea.

Sono presenti: Berardi, Bernardini, Fidanza, Gagliardi, Giada, Giudice, Martinotti, Pasella, Perazzo, Pocchettini, Pozzato, Quartero, Ravetto, Rosso, Rota, Zani.

Soci deleganti : Cilia, Damiani, Guerrini, Iellamo, , Ruta, Torriani, Siciliano, Zanin.

- Previa distribuzione a tutti i presenti di copia della bozza definitiva dello Statuto, per il primo punto all'ordine del giorno, approvazione "Modifiche Statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D. Lgs 03/07/2018 n. 117 (art 101, comma 2)", prende la parola Eloisa Gagliardi che espone le ultime variazioni inserite nello Statuto, secondo le indicazioni fornite dal CTV nella persona di Emanuela Surbone.
Gagliardi ritiene necessario mettere ancora in evidenza quanto indicato all'art. 7 con la distinzione tra Socio e Volontario attivo ed i diritti e doveri di ciascuna delle figure summenzionate.
Durante la presentazione del suddetto, prende la parola Patrizia Berardi, responsabile della formazione dei gruppi per la corsia e per gli eventi sottolineando come l'obbligo di 10 uscite in corsia debba essere esteso anche alla partecipazione agli eventi, da considerarsi parte integrante dell'attività di volontario.
A tal proposito si propone di votare se inserire questo numero minimo all'interno dello Statuto o del Regolamento. La maggior parte dei presenti sceglie, anche nell'ottica di non "ingessare" ulteriormente quanto inserito nello Statuto, di valutare un congruo numero di eventi minimi richiesti specificandolo all'interno del Regolamento.
All'unanimità le modifiche allo Statuto vengono approvate e pertanto il nuovo Statuto è quello che si allega.
- Previa distribuzione ai soci della bozza del regolamento modificato, sempre Eloisa Gagliardi dà un breve sommario delle modifiche, volte allo snellimento del documento stesso.
Inoltre, alla luce di quanto richiesto dalla socia Berardi, prende la parola il Presidente che calcola, con l'aiuto dei soci 20 eventi certi nel corso di un'intera annualità.
All'unanimità si decide un minimo di 3 partecipazioni agli eventi e si stabilisce di indicare questa clausola solo nel Regolamento. Quindi si sceglie di aggiungere all'art. 9 del Regolamento oltre a "almeno 10 uscite in corsia annue ed un minimo di 3 partecipazioni agli eventi".



- Approvato Statuto e Regolamento prende la parola il Presidente in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

Simona Bernardini rende noto ai soci che tra donazioni e partecipazioni agli eventi negli ultimi due mesi, i Pagliacci nel Cuore hanno raccolto € 1.626,12, una somma che rende merito all'impegno di tutti e che ha portato il saldo del conto corrente ad un netto positivo di € 7.453,32.

Si propone ai soci di devolverne una parte, secondo le proposte del Direttivo e sottoposte ai Soci:

- Anffas, Euro 500;
- Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli, Euro 1500;
- Casa Ginevra, Euro 400.

Le proposte circa la destinazione di queste somme raccolgono l'unanimità del voto dei soci.

- Si passa al punto varie ed eventuali.

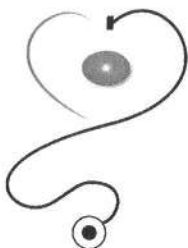
Il presidente ricorda nuovamente l'importanza di dare sempre una risposta per la presenza, che sia affermativa o negativa:

- per la partecipazione alle assemblee, via mail;
- per la partecipazione alla corsia, via whatsapp, a Simona Bernardini;
- per la partecipazione agli eventi, via whatsapp, a Patrizia Berardi;
- per la partecipazione alle case di cura ed all'Anffas, via whatsapp, a Ludovica Pozzato;

e per qualsiasi altra comunicazione o partecipazione, seguendo le indicazioni date dal direttivo al momento della richiesta.

Inoltre, sottolinea nuovamente, l'importanza di partecipare alle assemblee, di delegare un socio in caso di assenza, e di partecipare agli eventi già approvati nelle assemblee precedenti, per evitare di dover disdire partecipazioni già comunicate agli enti, per riuscire a condividere momenti piacevoli e importanti con il gruppo e per poter così farci conoscere sempre di più nella realtà cittadina, e non solo, e poter così far crescere il nome dell'Associazione.

- Si ricorda che il prossimo evento in programma è la partecipazione alla Sagra di San Pietro a fine giugno.
- Si porta a conoscenza i soci del fatto che una coppia ha richiesto un incontro in data 23 giugno alle ore 15, a Crova, per un'eventuale nuova donazione come quella appena ricevuta dagli sposi di Crova.
- Si attendono poi maggiori informazioni per una proposta fatta tramite la socia Torriani dal "Coordinatore Ce Area Biella" per la partecipazione ad un evento.



- Si rende noto che in luglio, il giorno 13, si ripartirà con le case di riposo, e nella fattispecie la casa di riposo di Santhià.
- Il Direttivo procede infine alla distribuzione del primo dei gadgets che l'associazione avrebbe intenzione di proporre durante le giornate in corsia e durante gli eventi: trattasi di spilline con il logo dell'associazione cui seguirà l'acquisto di braccialetti e penne sempre con il logo. Tutti i Soci accolgono l'iniziativa con grande soddisfazione

La riunione termina alle ore 22.30.

IL PRESIDENTE
Simona BERNARDINI

IL SEGRETARIO
Marianna PERAZZO



20 GIU. 2019
Registrato a Vercelli il
al N.ro serie

Esatte €
ESENTI

(Dott. Stefano Giuseppina Ambrogi)

MARIO
PERAZZO



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"PAGLIACCI NEL CUORE ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l' "Organizzazione di Volontariato **PAGLIACCI NEL CUORE**" siglabile "**PAGLIACCI NEL CUORE Odv**".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.14

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - Favorire la diffusione dell'allegria e della gioia nei luoghi dove più se ne sente il bisogno, come, ad esempio, negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza attraverso la Clown-terapia, aiutando con la presenza di Volontari a migliorare l'atmosfera;
 - Entrare in relazione e in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore;
 - Promuovere l'educazione al buon umore, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico, anche nelle scuole.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Manuela Mariani *Simone Bignardi* *Massimo Sereno*
Roberto *Federico Gagliardi*

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- Visite di volontari clown nei reparti ospedalieri, nelle case di riposo, in strutture per disabili e case famiglia;
- Presentazione e condivisione della mission associativa in incontri in scuole e istituti professionali;
- Partecipazione ad eventi sul territorio volti alla promozione delle attività di volontariato svolte e raccolta fondi;
- Open day per la ricerca di nuovi volontari, corsi di formazione per nuovi aspiranti clown ed eventi formativi rivolti a soci e alla cittadinanza;
- Realizzare e promuovere iniziative a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per la realizzazione dei progetti aventi le finalità dell'Associazione;
- Diffondere informazioni agli operatori sanitari, alle comunità, agli enti pubblici e privati sull'argomento riguardante la Clown-terapia e la cultura del sorriso, anche attraverso l'organizzazione di convegni, incontri, workshop, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
- Offrire costantemente occasioni di formazione e di aggiornamento dei volontari;
- Favorire momenti di confronto e di scambio di esperienze tra gruppi e associazioni aventi finalità affini;
- Aiutare e collaborare con le altre Associazioni attive nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Creare reti telematiche e informatiche, generali e specifiche, finalizzate all'effettiva diffusione delle attività dell'Associazione;
- Raccogliere giocattoli da donare a bimbi bisognosi o degenti;
- Fare attività di truccabimbi e animazione durante gli eventi di promozione e presentazione della Associazione e dell'attività svolta;
- Collaborazione e sostegno a distanza, anche tramite donazioni, con associazioni operanti, in Italia e all'estero, a servizio di persone e comunità disagiate.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le

Pubblicate *Manisa Morran* *Simone Benvenuti* *Monica Ferri*
Elisa Gaspari

spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 **Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Guido Abbate *Manise Meston* *Spina B. Zucchi* *Massimiliano Senon* *Federico Agliardi*

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dall'Assemblea dei soci ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. Tale quota deve essere versata entro il 20 gennaio di ogni anno di competenza. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. L'acquisizione della qualifica di volontario attivo è subordinata all'effettuazione di un percorso formativo finalizzato alla comprensione degli ideali e delle modalità di svolgimento del volontariato. Tale formazione sarà costituita da una parte teorica e una pratica al termine della quale verrà portata al gruppo Formazione e al Consiglio Direttivo una precisa indicazione al fine dell'accettazione o meno dell'inserimento tra i volontari attivi. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione in qualità di volontario.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a danni morali e materiali arrecati all'ODV e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, nonché per dichiarazioni lesive, o comunque per posizioni o atteggiamenti in contrasto con lo spirito dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi dieci giorni dall'eventuale sollecito scritto.
7. La qualità di Volontario si perde:
 - a. per mancanza di partecipazione attiva al volontariato, salvo comprovati motivi, e in tutti i casi in cui sia evidente e continua la non partecipazione all'attività sociale;
 - b. per la mancata comunicazione di gravi situazioni personali o di patologie che possano mettere a rischio sé stesso e gli altri durante il volontariato.
 - c. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - d. per esclusione conseguente a danni morali e materiali arrecati all'ODV e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, nonché per dichiarazioni lesive, o comunque per posizioni o atteggiamenti in contrasto con lo spirito dell'ODV;
 - e. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi dieci giorni dall'eventuale sollecito scritto.
8. L'esclusione o la decadenza dei soci e/o dei volontari attivi è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Roberto Di Biase *Mario Mercurio* *Giuseppe Bignardi* *Antonio Capliardi*
Monica Mercurio *Monica Feraro*

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e conforme alle finalità dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- a partecipare attivamente all'attività sociale, presenziare alle assemblee, contribuire alla crescita dell'Associazione partecipando alle votazioni per le scelte dei programmi annuali, delle cariche sociali e di tutti gli elementi fondamentali della vita associativa.

c) I volontari attivi sono obbligati:

- all'osservanza di quanto al precedente punto b dell'art.7;
- a svolgere le attività preventivamente concordate nella misura minima di almeno 10 uscite ospedaliere annue (salvo casi particolari che potranno giustificare variazione) effettuate con equa distribuzione all'interno dell'anno al fine di garantire il rispetto degli impegni presi dall'Associazione con enti e strutture.

Art. 8
Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Handwritten signatures:
Saverio Bignardi, Maïse Morroni, Elisabetta Gagliardi, Maurizio Ferro, and another signature on the left.

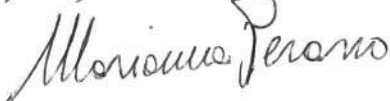
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di un altro socio.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci e dei volontari attivi;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.








- m. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - n. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di cinque consiglieri scelti fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e può venire rieletto nella sua totalità per un massimo di tre mandati consecutivi. Ciascun consigliere è rieleggibile fino a un massimo di quattro mandati consecutivi. Nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
- 3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

Roberto Quaresima *Maurizio Merello* *Simone Bignardi* *Enrico Agliardi*
Monica Sereno

straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci e dei volontari attivi;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato mediamente dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario della seduta e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Spazio Bizzarri

Elisa Gagliardi

Fabrizio Bazzani

Manisa Metta

Maurizio Peroni

Art. 14
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Sandro Bignardi Elisa Gagliardi

Fra. Quaresima Maria Mottano Marianna Sereno